COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 27/06/2024

INDICE

Art. 1 – Oggetto e definizioni 3

Art. 2 – Requisiti e titoli di studio 3

Art. 3 – Profili procedurali comuni 4

Art. 4 – Procedura comparativa 5

Art. 5 – Valutazione delle candidature 5

Art. 6 – Graduatoria 6

Art. 7 – Rinvio 6

Art. 8 – Entrata in vigore 6

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'art. 13, commi 6,7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 (progressioni straordinarie o in deroga).
2. Le progressioni straordinarie tra le aree sono effettuabili fino a tutto il 31 dicembre 2025 in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e sono regolate dall'art. 13 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022.
3. Il numero dei posti per le procedure comparative in oggetto è individuato dalla Giunta Comunale nel piano triennale dei fabbisogni (PIAO) e nelle sue successive modifiche.

Art. 2 – Requisiti e titoli di studio

A) <u>Progressioni verticali ordinarie</u>

Possono partecipare alle **procedure ordinarie** di progressione tra le aree i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- inquadrati nell'area immediatamente inferiore dell'ambito professionale indicato nell'apposito avviso per un periodo di almeno tre anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, tenendosi conto anche del periodo maturato nell'ente di provenienza nel caso in cui l'assunzione sia avvenuta tramite mobilità tra enti o per passaggio a seguito di procedura concorsuale senza interruzione di servizio;
- in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno;
- che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nel quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
- non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Ferma restando la facoltà di richiedere, per particolari profili e in relazione al carattere tecnico-professionale delle competenze necessarie, il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli sottoelencati, i titoli di studio per la partecipazione alla procedura di cui al seguente paragrafo sono i seguenti:

- Per il passaggio all'Area degli Operatori esperti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- Per il passaggio all'Area degli Istruttori, diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- Per il passaggio all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, diploma di laurea triennale o magistrale.

B) <u>Progressioni verticali straordinarie o in deroga</u>

Possono partecipare alle **procedure straordinarie** di progressione tra le aree i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- inquadrati nell'area immediatamente inferiore dell'ambito professionale indicato nell'apposito avviso per un periodo di almeno tre anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, tenendosi conto anche del periodo maturato nell'ente di provenienza nel caso in cui l'assunzione sia avvenuta tramite mobilità tra enti o per passaggio a seguito di procedura concorsuale senza interruzione di servizio;
- che abbiano ricevuto una valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora vi siano compresi periodi nel quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza del servizio;
- non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I titoli di studio per la partecipazione alla procedura di cui al seguente paragrafo sono quelli indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto Funzioni locali – periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, di seguito riportata:

PROGRESSIONE TRA AREE	REQUISITI
Da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti	a) l'assolvimento dell'**obbligo scolastico** e almeno **5 anni** di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile.
Da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori	a) **diploma di scuola secondaria di secondo grado** e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; **oppure** b) l'**assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata** nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente Sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.
Da Area degli Istruttori all'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	a) **laurea (triennale o magistrale)** e **almeno 5 anni** di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile; oppure b) **diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni** di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile.

Art. 3 – Profili procedurali comuni

La Giunta Comunale, in sede di approvazione del "Piano triennale del Fabbisogno del Personale" inserito nel P.I.A.O. sezione 3.3., può individuare, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative interne ai sensi dell'articolo precedente.

Una volta programmata, la selezione è preceduta da apposito Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e all'Albo pretorio per almeno 15 giorni e diffuso a cura del settore personale. La pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.

L'Avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.

Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'Avviso. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura, da riportare in elenco riepilogativo conformemente allo schema allegato all'Avviso.

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

L'Avviso di cui al comma 2 può essere motivatamente revocato quando l'interesse pubblico lo richieda.

Art. 4 – Procedura comparativa

1. I passaggi tra le aree avverranno secondo i seguenti criteri, come concordati a seguito di confronto sindacale ai sensi dell'art. 5 CCNL 2019/2021 e richiamato l'art. 11 del CCDI 2023-2025 del Comune di Nerviano:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza (sistema di classificazione vigente o posizione equivalente nel sistema precedente) a tempo determinato o indeterminato: valore massimo attribuito 20%. (1 punto per ogni anno e 0,5 punti ogni sei mesi. Frazioni inferiori a sei mesi non vengono considerate. Punteggio massimo conseguibile punti **20**);

b) titolo di studio: valore massimo attribuito 20%. Punteggio massimo conseguibile punti **20**;

c) competenze professionali e capacità organizzative maturate nell'ufficio oggetto del bando sia a tempo determinato che indeterminato: valore massimo attribuito 60%. (2 punti per ogni anno e 1 punto ogni sei mesi. Frazioni inferiori a sei mesi non vengono considerate. Punteggio massimo conseguibile **60** punti).

Art. 5 – Valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice formata da tre componenti, nominata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, che definirà il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando criteri/parametri indicati all'Allegato A. La Commissione effettua le valutazioni attenendosi alle indicazioni dell'Allegato A e, in caso di necessità, decide attenendosi al principio della massima coerenza e

funzionalità tra quanto dichiarato dal dipendente e il posto che si intende coprire attraverso la relativa procedura.

Art. 6 – Graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione dei criteri di cui al precedente articolo 3. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso l'ente e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nell'Area (ex categoria) immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la maggior età anagrafica. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura comparativa di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, con esclusione dell'eventuale rinuncia del vincitore.

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina dell'ordinamento degli uffici e servizi e alle norme sul reclutamento del personale di questo ente, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di Giunta che lo approva.